

BStGer BE.2008.1 vom 3. März 2008

Bundesstrafgericht, 2008-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2008.1

FR: TPF BE.2008.1 du 3 mars 2008

IT: TPF BE.2008.1 del 3 marzo 2008

Regeste

Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Erwägungen

E. 1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell'art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

E. 2

Giusta l'art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull'ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla Corte dei reclami. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.

E. 3

La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l'inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 consid. 2.1; SCHMID, Strafrecht, 4a ediz. Zurigo, Basilea, Ginevra 2004 n. 734 e segg.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti impor-

- 4 -

tanti per l'istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l'inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., n. 734).

Infine, il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PPF).

E. 4

Nella fattispecie, contro la presente richiesta di levata dei sigilli l'opponente invoca la salvaguardia del segreto professionale del notaio in quanto la documentazione in questione sarebbe riconducibile al tipico esercizio della professione notarile.

E. 4.1

In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l'obbligo del segreto professionale del notaio non differisce – nella sostanza – da quello dell'avvocato (RONDI, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in: Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell'avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.

E. 4.2

Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell'avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l'avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l'avvocato che non è oggetto di un'inchiesta penale non è tenuto a dare visione all'autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev'essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd e riferimenti ivi citati; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; ZÜRCHER, Blätter für Zürcherischen Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).

E. 4.3

Nel caso concreto, il MPC non rimprovera al notaio qui opponente un suo eventuale coinvolgimento nell'inchiesta penale in questione (v. act. 6, pag. 4). Inoltre, l'autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (rubriche di brevetti notarili, risp. documentazione relativa all'attività notarile d'autentica di firme [v. act. 6.1 e 6.2]). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2, "supra"), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.

- 5 -

E. 5

Nel caso concreto, dicasi per sovrabbondanza, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all'effettiva rilevanza ai fini dell'inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l'oggetto della perquisizione in esame – vale a dire più di diecimila brevetti eseguiti fra giugno 1996 e febbraio 2005 unitamente a diversa documentazione relativa ad autentiche intervenute nel luglio del 2001 e nell'agosto del 2003 (v. act. 6.1 e 6.2) – non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dal MPC, rischiando altresì di configurare – segnatamente in mancanza di precisazioni sulla rilevanza per l'inchiesta dei documenti suggellati – un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"). Tali questioni non necessitano tuttavia di ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che la domanda di levata dei sigilli deve essere respinta già per i motivi precedentemente addotti (v. consid. 4, "supra").

E. 6

Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4

LTF). Quale parte soccom- bente, il MPC è tenuto a risarcire all'opponente le spese necessarie causa- te dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del pre- sumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata alla reclamante un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

- 6 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.